



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI  
Via Nomentana 2 – 00161 ROMA [dg.personale-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.personale-div2@pec.mit.gov.it)

Divisione 2 – Gestione e sviluppo delle risorse umane

**A Tutte le sedi dell'Amministrazione  
centrali-decentrate e periferiche**

**A tutto il personale MIT**

**Alle OO.SS.**

Oggetto: Sentenza TAR Regione Lazio n. 5714/2015 – annullamento circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.2/2014 – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Si fa riferimento alla sentenza TAR Lazio richiamata in oggetto per fornire i seguenti chiarimenti.

L'art. 55 septies comma 5-ter del D.lgs. n. 165/2001 ha previsto, nel caso di assenza per malattia del dipendente per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche, la giustificazione dell'assenza mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

La suddetta disposizione normativa è stata novellata dall'art.4 comma 16 della Legge n. 125/2013 che ha previsto, in luogo delle assenze per malattia, la fruizione di " permessi ".

Con la Circolare n. 2/2014 del DFP è stata disciplinata per tutte le Amministrazioni pubbliche di cui art.1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, la modalità di giustificazione delle suddette assenze con fruizione dei permessi sia retribuiti sia personali già previsti nel CCNL comparto Ministeri.

Anche questa Amministrazione si è conformata alla su richiamata Circolare della Funzione Pubblica con l'emanazione della Circolare n. 22371 del 1/04/2014.

Pertanto, alla luce dell'annullamento operato con la Sentenza TAR e tenuto conto delle motivazioni in diritto esplicitate nella pronuncia, che sostanzialmente riportano all'esigenza di rivisitare la disciplina contrattuale dei nuovi "permessi " per garantire il diritto alla salute e non all'applicazione "sic et simpliciter" di istituti contrattuali già previsti per altre tipologie di assenza, si ritiene che, in attesa di ricevere direttive più puntuali da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, possa trovare nuovamente applicazione il dettato normativo previsto dall'art. 55 septies comma 5 ter del D.lgs. n. 165/2001, applicando la disciplina giuridica ed economica vigente prima dell'emanazione della Circolare della scrivente Direzione generale n. 22371 del 1/04/2014.



Pertanto, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

La presente direttiva viene pubblicata anche nella intranet dedicata ai dipendenti MIT ed ha efficacia immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Ing. Alberto Chiovelli*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alberto Chiovelli", written over the printed name.